Fisco

Operazioni transfrontaliere. In arrivo il decreto che attua la decima direttiva

La fusione comunitaria trova un nuovo Codice

Coinvolte società di capitali di più Stati membri

Angelo Busani

Le fusioni transfrontaliere avranno tra breve, anche nel nostro Paese, un'apposita legislazione, che verrà dunque a colmare un vuoto normativo ormai incompatibile con la sempre più spiccata internazionalizzazione delle attività economiche esercitate dagli imprenditori italiani. La nuova legge italiana sarà contenuta in un decreto legislativo (di recepimento della direttiva 2005/56/Ce, la decima direttiva societaria) tra breve in pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».

La cosiddetta «fusione transfrontaliera» va distinta dalla «fusione internazionale» o «transnazionale»: con quest'ultima espressione si designa solitamente la fusione tra entità giuridiche di diversa nazionalità. Ma la fusione transfrontaliera (che è la materia disciplinata dal decreto legislativo in corso di emanazione), invece, è più propriamente una procedura di fusione che, coinvolgendo una o più società di capitali italiane e una o più società di capitali di altro Stato membro della Comunità europea, ha come risultato della fusione una comunitario (articolo 1 della decima direttiva).

La legge applicabile

Il primo problema che si pone in questi casi è quello della legislazione applicabile, dato che sono coinvolti soggetti appartenenti a diversi ordinamenti.

Su questo punto la decima direttiva (articolo 4, comma 1, lettera b), dispone che la società partecipante a una fusione transfrontaliera «rispetta le disposizioni e le formalità della legislazione nazionale a cui è soggetta»: e quindi, per l'Italia, si tratta

Il percorso

- Elaborazione del progetto di fusione
- Relazione dell'organo amministrativo
- Relazione degli esperti
- Pubblicazione del progetto al Registro delle imprese
- Pubblicazione della notizia della fusione nella Gazzetta Ufficiale

Assemblea di approvazione del progetto

- Iscrizione della delibera assembleare nel Registro
- delle imprese Atto di fusione
- Rilascio del certificato
- preliminare di conformità Controllo di legittimità
- Iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese

della fusione

di applicare la procedura di fusione "ordinaria", disposta nel Codice civile, così come integrata dalle specifiche norme sulla fusione transfrontaliera recate dal decreto legislativo in

corso di emanazione. Sempre nel decreto attuativo sarà contenuta una norma secondo cui, nel caso di conflitto tra le leggi applicabili alle varie società partecipanti alla procedura di fusione transnazionale, avrà la prevalenza quanto disposto dalla legge dello Stato cui appartiene la società che risulta dalla fusione (articolo 4 della bozza di decreto).

Un'altra norma "di principio" è poi quella secondo cui una società può partecipare a una fusione transfrontaliera solo se la sua legge nazionale consente una fusione domestica con una società di tipo equivalente a quella – appartenente a diverso Stato - che partecipa alla fusione transnazionale (articolo 3 della bozza di decreto).

Il recesso

Se poi ci si addentra più nello specifico delle norme che dettagliano la procedura di fusione transnazionale, un ruolo di società di capitali di uno Stato rilievo riveste innanzitutto la disposizione che, in caso di fusione transnazionale, aggiunge un nuovo caso di recesso rispetto a quelli previsti dalla normativa interna: l' articolo 5 della bozza di decreto per tutelare i soci di minoranza dissenzienti rispetto al fatto che una società italiana sia incorporata in società di altro Stato comunitario, prevede che essi possano, appunto, esercitare il diritto di recesso (così come il nostro ordinamento domestico già dispone, ad esempio, per il caso di trasformazione della società o di trasferimen-

to della sede all'estero).

Norme specifiche vengono poi dettate sul tema del progetto di fusione che, oltre a dover essedal Codice civile, deve anche pure contenere alcune specifiche indicazioni, tra le quali:

a) la legge regolatrice delle Il nostro ordinamento società partecipanti e la legge della società che risulterà dalla

b) i vantaggi eventualmente non inserita riservati agli esperti che esaminano il progetto di fusione e ai membri degli organi di controllo delle società che partecipano all'operazione;

dure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro zione dei lavoratori per almeno diritti di partecipazione nella so-

cietà risultante dalla fusione; d) le probabili ripercussioni della fusione transnazionale sui livelli occupazionali delle società partecipanti all'operazione.

Va segnalato anche il rinnovato ruolo della «Gazzetta Ufficiale». Almeno 30 giorni prima della data dell'assemblea convocataper approvare il progetto di fudevono essere pubblicate diverse informazioni, tra cui: i dati anagrafici delle società partecipanti all'operazione e le modalità di esercizio dei propri diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza nonché le modalità con le quali costoro possono ottenere gratuitamente queste cui appartiene una delle società inferiore a un terzo.

informazioni dalla società.



I contenuti. Ordinari e aggiunti

Anche i lavoratori nella governance

Per una società italiana, la società risultante dalla fusione procedura di fusione transnazionale è la medesima che si deve applicare a una fusione domestica, con alcune particolarità dettate dal decreto in corso di emanazione.

Occorre innanzitutto che l'organo amministrativo rediga il progetto di fusione con il contenuto "ordinario" previsto nel Codice civile e con le 'aggiunte" disposte dal decreto attuativo della decima direttiva, di cui s'è detto.

relazione dell'organo ammini-

LE CONSEGUENZE

dovrà aprire le porte a questa partecipazione

nella recente riforma

ditori e i lavoratori. La relazione va poi inviata ai rappresenc) le informazioni sulle procetanti dei lavoratori o, in loro mancanza, va messa a dispositrenta giorni; i rappresentanti dei lavoratori possono formulache va allegato alla relazione de-

gli amministratori. Ouanto alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio, se la società ricietà azionaria, competente alla nomina degli esperti per la sosione transfrontaliera, infatti, cietà italiana partecipante alluogo ove la società italiana ha

la sede legale. sione possono tuttavia domandapartecipanti all'operazione o la

(in Italia il Tribunale).

I dipendenti

La fusione transnazionale sarà il "grimaldello" attraverso il quale il nostro ordinamento aprirà le sue porte alla partecipazione dei lavoratori alla governance societaria, scelta che, già vigente in altri Stati comunitari, il legislatore della recente riforma del diritto societario ha

invece preferito non compiere. Già s'è detto sopra dell'infor-Il progetto va corredato dalla mativa preventiva che le nuove norme impongono di dirigere strativo anch'essa redatta con i verso i lavoratori. L'articolo 19 criteri domestici ma integrata della bozza di decreto attuativo con alcuni contenuti nuovi: in dispone che, se almeno una delparticolare gli amministratori le società partecipanti alla fusiodevono illustrare le conseguen- ne transfrontaliera ha un numere compilato così come dettato ze della fusione per i soci, i cre- ro medio di lavoratori (nei sei mesi antecedenti la pubblicazione del progetto di fusione) superiore a 500 unità, ed è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori, occorre che la società italiana risultante dalla fusione applichi, per la partecipazione dei lavoratori e per la definizione dei loro diritti, la disciplina del regolamento Ce n. 2157/2001 dell'8 ottobre 2001 e alcune norme del Dlgs 188/2005); e assuma una forma giuridica che appunto preveda esercizio dei diritti di parteci-

pazione dei lavoratori. È tuttavia disposto che alla quota di rappresentanti dei lare un parere sull'operazione, voratori nel consiglio di amministrazione o nel consiglio di sorveglianza della società italiana risultante dalla fusione può essere posto un limite massimo; peraltro, con la precisaziosultante dalla fusione è una so- ne che, qualora in una delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera i rappresentanti dei lavoratori costituiscano all'operazione è il Tribunale del meno un terzo dei membri dell'organo di amministrazione o di sorveglianza, la quota di Le società partecipanti alla fu- rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministraziore la nomina di esperti comuni ne o nel consiglio di sorveglianall'autorità amministrativa o giu- za della società italiana risultandiziaria competente nello Stato te dalla fusione non può essere

A. Bu.

No al credito d'imposta virtuale sugli asset italiani dell'incorporata

Lotta alla doppia imposizione, ma la neutralità non è totale

Marco Piazza

Superatigli ostacoli procedurali di ordine civilistico sulle fusioni transfrontaliere sarà più applicata anche la direttiva 434 del 23 luglio 1990 (modificata, da ultimo, con direttiva 19 del 17 febbraio 2005), che disciplina il regime fiscale delle operazioni straordinarie internazionali e che è stata recepita in Italia con gli articoli 178 e se-

LO SDOPPIAMENTO

I soggetti coinvolti non coincidono del tutto: a livello tributario la platea comprende enti pubblici e privati commerciali

guenti del Testo unico.

La definizione di «fusione» contenuta nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2005/56/Ce - e tradotta in forma sintetica nella norma italiana – corrisponde esattamente a quella contenuta nell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 1990/434/Cee, riprodotta nell'articolo 178 del Testo unico. Quindi, il campo di applicazione è coincidente.

invece, le direttive non coincidono perché quella civile si riferisce solo alle fusioni fra società di capitali, mentre quella fiscale anche a quelle con enti pubblici o privati non societari, a condizione che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

Gli aspetti tributari delle fusioni intracomunitarie sono disciplinati nell'articolo 179, commi 1, 4 e 6 e negli articoli 180 e 181 del Testo unico, che fanno ampi rinvii alla disciplina della fusione nazionale (si veda la sintesi nella tabella qui sotto).

Come si può notare, la neutralità fiscale delle fusioni transfrontaliere non è totale. Affinché i beni esistenti in Italia della società italiana incorporata non si considerino destinati a finalità estranee all'impresa e quindi la plusvalenza resti fiscalmente "sospesa", fino al realizzo dei beni stessi, è necessario che l'incorporante non residente attribuisca questi beni a una sua stabile organizzazione in Italia. Occorre, cioè che i beni restino vincolati a un'attività commerciale svolta in Italia. Ciò ostacola le operazioni

va d'impresa, come accade per le holding pure, le immobiliari e le altre società il cui scopo è la mera detenzione di beni senza che vi sia un'organizzazione che, attraverso la gestione di tali beni, li renda oggetto o strumento di un'attivi-

tà commerciale. Le posizioni Ue

È possibile, infatti, in questi casi, che si verifichi un fenomeno di doppia imposizione giuridica (in entrambi gli ordinamenti). Questo ostacolo è in conflitto con la giurisprudenza della Corte di giustizia che ha posto limiti stringenti all'applicazione dell'exit tax da parte degli Stati membri in caso di trasferimenti di residenza delle persone fisiche (causa C-9/02 Hughes de Lasteyrie du Saillant/Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, GU C 94 del 17.4.2004, pagina 5; causa C- 470/04 N/Inspecteur van de Belastnin-gsdienst Oost/kantoor Almelo, 7 settembre 2006); giurisprudenza che, secondo la Commissione europea (COM 825 def, 19 dicembre

2006) ha portata estensibile ai

Sotto l'aspetto soggettivo, in cui la società italiana è pricietà e quindi - riteniamo - a ogni operazione straordinaria che abbia effetti equivalenti.

Lo scopo deve essere quello di evitare che l'operazione transfrontaliera comporti una doppia imposizione. Dal documento della Commissione (pagina 5) emerge, in pratica, che gli Stati membri dispongono di diverse alternative per risolvere queste disparità. Per gli Stati membri che - come l'Italia presumono una cessione (imponibile), all'atto del trasferimento transfrontaliero è necessario che sia previsto già un meccanismo che permetta di accreditare ogni imposta applicata dal nuovo Stato di residen-

za sulle stesse plusvalenze. L'Italia adotta questa tecnica con riferimento ai beni appartenenti a stabili organizzazioni all'estero di società residenti in Italia che trasferiscano la propria sede all'estero o che siano incorporate o scisse in società comunitarie non residenti(articolo179, comma3delTesto unico, che concede una sorta di credito d'imposta virtuale), ma non, invece, con riferimento ai beni della società incorporata esistenti in Italia.

Come opera il prelievo

Gli aspetti tributari (si indicano gli articoli del Tuir) delle fusioni intracomunitarie

La fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei bendelle società fuse o incorporate, comprese quelle

nella stabile Articolo 179, comma 6

Si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto di fusioni, non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situa

nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio



Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azior o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventu imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della società incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della

società risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. maggiori valori iscritti in bilancio sono fiscalmente riconosciuto se la società incorporante o risultante dalla fusione esercita l'opzione per il pagamento dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma 2-ter

Concambio

Le operazioni di fusione non comportano realizzo di plusvalenze né di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei soci della società incorporata o fusa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 47, comma 7, e,

Dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi

ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87

alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito per le riserve

della società incorporata e in materia di riporto delle perdite

I fondi in sospensione di imposta iscritti nell'ultimo bilancio del soggetto non residente beneficiario nella misura in cui del conferente residente concorrono a formare il reddito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Altre riserve Articolo 179, comma 1 e articolo 172, comma 6 All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve in sospensione d'imposta, si applica il regime fiscale delle riserve della società incorporata o fusa.

non siano stati ricostituiti nelle scritture contabili della o ricostituite, che hanno proporzionalmente concorso alla

Perdite fiscali

diverse da quelle in sospensione d'imposta già attribuite Le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte

sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata

Articolo 181 frazione di esercizio del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 172, comma 7, proporzionalmente alla differenza

compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui

tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza

Articolo 179, comma 1 e articolo 172, comma 8 **Fusione retroattiva** Articolo 179, comma 1 e articolo 172, comma 9

L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data

non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio

risultanze di apposito conto economico

Gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla

della società incorporante data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis. comma 2, del Codice civile: successivamente a tale data. i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla

società incorporante o comunque risultante dalla fusione

di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella,

se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio

Articolo 179, comma 3

destinazione».

Le plusvalenze della stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta. fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare della imposta che lo Stato, dove è situata la stabile

organizzazione, avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990, n. 90/434. Il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari

ULTIMO COMMA

di **Angelo Busani**

notevoli rilievi critici, che ne mettono fortemente in dubbio

Innanzitutto dà adito a perdeve essere colpito, secondo zione è errata perché la segrenente e del trustee. Ciò che pale-l'assunto sono deboli e comunre ha affermato l'applicazio-

La giustificazione della diversità di trattamento tra vinvincoli di destinazione in quanto comporta la segregazione

gazione si determina bensì nella sfera del trustee, mentre nulla di simile capita nel patrimonio del disponente, per la semplice ragione che il disponente trimonio generale del soggetto si spoglia definitivamente della proprietà del bene.

L'amministrazione inoltre sostiene che «i beni del trust cosa una caratteristica tipica del que entrambi sbagliati, ne deri- ne della tassazione proportrust, non comune alle altre ipo- va che la differenza tra i due catesi di costituzione di vincoli di si non ha senso. La considerazione che il ra-

Anche questa affermazione gionamento dell'agenzia delle non può essere seguita perché Entrate non sia congruente trol'effetto del vincolo di destinava poi ulteriore suffragio quanzione è proprio quello, come do si legge il capitolo della circoidenticamente accade nel trust, lare 3/E dedicato all'imposta di isolare i beni vincolati dal paipotecaria e catastale. Sotto questo aspetto, l'amministrazione afferma innanzitutto che le imposte proporzionali sono dovute «solo per le disposizioni e gli

atti ad effetto traslativo». tamento dei due casi: se quindi Già qui c'è una contraddisi pensa che gli unici due argozione, in quanto, appena qualmenti utilizzati per giustificare che pagina prima, la circola-

zionale anche al trust auto-dichiarato, ove non vi è alcun effetto traslativo.

Il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo applicabili in relazione al tipo di società, in base alle

Sul punto specifico del trust, inoltre, il Fisco afferma laconicamente: «la peculiarità del trust rispetto agli altri vincoli di destinazione, che ha ispirato le considerazioni svolte in precedenza, non rileva anche ai fini delle imposte ipotecaria e catastale le quali, quindi, anche in caso di trust, sono dovute in misura proporzionale con esclusivo riferimento agli atti ad effetto traslativo». Null'altro viene spiegato e quindi non si capisce

perché il trust debba essere con-

conda se ci si trovi nel campo dell'imposta di donazione oppure nel campo dell'imposta ipocatastale. Altra considerazione assai

siderato in modo diverso a se-

poco chiara è quella secondo cui vanno tassati con imposta ipocatastale proporzionale «i trasferimenti eventualmente effettuati durante la vigenza del vincolo»: deve essere chiarito che questa espressione non può essere riferita ai passaggi da un trustee all'altro (ad esempio, per morte, rinuncia o revoca del primo) nel corso della vita del trust, che è evento assolutamente neutrale.

Fisco asimmetrico sui beni «destinati»

isco diseguale per situazio- plessità la evidente disparità di l'amministrazione, da tassazionianaloghe. Esenzagiustitrattamento tra la tassazione ne proporzionale. ficazioni. Il ragionamento dell'amministrazione finanzia- trust, che pure è una sottosperia in tema di tassazione del cie del genere «vincolo di desti- colo è trust sarebbe che «il trust – esplicitato nella circola- nazione»: la differenza tra i trust si differenzia dagli altri re n. 3/E del 22 gennaio 2008 – due casi determina la consepresenta diverse palesi inconguenza che il vincolo di destigruenze e si presta pertanto a nazione non traslativo (ad dei beni sia rispetto al patrimo-

la fondatezza.

dei vincoli di destinazione e il esempio, il fondo patrimonia- nio personale del disponente le) è tassato con l'imposta fissa sia rispetto a quello dell'intementre il trust auto-dichiarato statario di tali beni». L'afferma-

stituiscono un patrimonio con una specifica autonomia giuridica rispetto a quello del dispo-

e di assoggettarli a un regime giuridico a se stante. Altro la circolare non dice per giustificare il differente trat-